

A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO
Provvedimento n. 26907

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 21 dicembre 2016, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis della legge n. 287/90, nei confronti della società S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera del 7 febbraio 2017 con la quale è stata disposta l'adozione di misure cautelari stabilendo che S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali, entro un determinato termine dalla richiesta, rilasciasse "senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie";

VISTA la propria delibera del 22 marzo 2017 con la quale è stata disposta l'adozione di una misura cautelare suppletiva che ha individuato le condizioni economiche e contrattuali di concessione della licenza di cui alla precedente delibera stante il mancato raggiungimento di un accordo *inter partes*;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2017 con la quale è stato disposto il rigetto delle misure proposte da S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali in quanto ritenute non idonee a far venir meno le preoccupazioni concorrenziali prospettate nel provvedimento di avvio del procedimento e ribadite nei due provvedimenti cautelari successivamente adottati;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie e del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, inviata alle parti del procedimento in data 12 ottobre 2017;

VISTA la memoria finale di S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali pervenuta in data 9 novembre 2017;

SENTITI in audizione finale, in data 14 novembre 2017, i rappresentanti delle società S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali e Infojuice S.r.l. GmbH (già Euregio S.r.l. GmbH);

VISTA la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 22 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 19 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali (di seguito, "SIE") è la società editrice de L'Adige, principale quotidiano per tiratura e diffusione nella Provincia Autonoma di Trento. Nell'anno 2016 SIE ha realizzato ricavi per 10.971.938 Euro.

2. Infojuice S.r.l. GmbH (già Euregio S.r.l. GmbH, di seguito, "Euregio"), Parte del procedimento in qualità di soggetto segnalante, è una società attiva nel settore del monitoraggio dei media e che fornisce servizi di c.d. *Media Intelligence*. In particolare, la società realizza, attraverso un sistema denominato "Infojuice" da essa ideato, un servizio di rassegna stampa digitalizzato a mezzo del quale offre ai propri clienti la consultazione giornaliera delle notizie presenti su quotidiani, periodici, radiogiornali, telegiornali, *web* e *social network* selezionati dagli stessi clienti.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

3. In data 21 dicembre 2016, l'Autorità, sulla base delle evidenze agli atti, ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di SIE per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90, ritenendo che la condotta segnalata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento (di seguito, anche "PAT"), fosse suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella suddetta provincia.

4. Nel medesimo provvedimento l'Autorità riteneva *prima facie* sussistenti i presupposti per deliberare l'avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

rivenendo nel caso di specie: 1) la probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*); 2) l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave e irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

5. Nel rispetto dei termini previsti dal provvedimento di avvio del procedimento per l'adozione di misure cautelari, SIE ed Euregio hanno presentato le proprie memorie difensive e hanno fatto istanza di audizione dinanzi al Collegio. E' stata, altresì, autorizzata la presentazione di ulteriori memorie sino a cinque giorni prima dell'audizione dinanzi al Collegio al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le Parti.

6. In data 25 gennaio 2017, SIE ed Euregio sono state sentite in audizione davanti al Collegio e hanno avuto modo di replicare all'illustrazione delle risultanze procedurali formulata dagli uffici in vista dell'eventuale adozione di misure cautelari da parte dell'Autorità.

7. Successivamente alla suddetta audizione, il Collegio ha deliberato in data 7 febbraio 2017 l'adozione di misure cautelari disponendo che SIE, entro un determinato termine dalla richiesta, rilasciasse "senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie". L'Autorità si riservava di intervenire in caso di mancato raggiungimento dell'accordo sulle condizioni economiche della licenza.

8. Nella relazione di ottemperanza alla misura cautelare prescritta, inviata da SIE in data 1° marzo 2017 e successivamente integrata in data 9 e 13 marzo 2017, risultava che la stessa SIE ed Euregio non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige nei termini previsti dalla delibera.

9. In virtù del mancato raggiungimento di un accordo e delle persistenti esigenze cautelari, l'Autorità stabiliva le condizioni di rilascio della licenza nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione così come stabilito alla lettera c) della delibera del 7 febbraio 2017, utilizzando a tal fine le evidenze agli atti in quella fase del procedimento.

10. L'Autorità deliberava, pertanto, in data 22 marzo 2017 l'adozione di una misura cautelare suppletiva prendendo come riferimento per l'individuazione delle condizioni economiche e contrattuali di licenza il sistema Promopress adeguato alla bilateralità del rapporto tra l'editore e l'operatore di rassegna stampa.

11. SIE ottemperava alla misura cautelare imposta nel termine stabilito, concedendo a Euregio l'accesso ai contenuti de L'Adige attraverso l'invio degli stessi in versione digitale con le tempistiche e le modalità previste dalle Condizioni Generali di Contratto della Licenza ARS (sistema Promopress).

12. Successivamente alla conclusione del sub-procedimento cautelare, SIE presentava, con comunicazione del 19 aprile 2017, la versione definitiva degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, rilevando: a) di aver già risolto il contratto di *partnership* in essere con la società Volo.Com S.r.l. (di seguito, anche "Volocom") con riferimento ai servizi di rassegna stampa circoscrivendolo ai rimanenti servizi senza la previsione di una clausola di esclusiva in relazione agli stessi; b) di impegnarsi a non proporre per il futuro il servizio di rassegna stampa de L'Adige né in proprio né attraverso altri operatori, ritenendo che il ritiro dal mercato dei diritti di rassegna stampa de L'Adige fosse idoneo a risolvere in radice le criticità concorrenziali oggetto del presente procedimento.

13. L'Autorità, nell'adunanza del 30 maggio 2017 deliberava il rigetto delle misure proposte in quanto ritenute non idonee a far venir meno le preoccupazioni concorrenziali prospettate nel provvedimento di avvio del procedimento e ribadite nei due provvedimenti cautelari successivamente adottati.

14. Successivamente alla conclusione della fase cautelare, né SIE né Euregio hanno chiesto di essere sentiti in audizione dinanzi agli Uffici.

15. SIE ha esercitato, più volte nel corso del procedimento, il diritto di accesso al fascicolo. Anche Euregio ha avuto modo di esercitare il diritto di accesso.

16. Nel prosieguo dell'istruttoria, successivamente alla conclusione della fase cautelare, sono state inviate una serie di richieste di informazioni a soggetti terzi volte in particolare a:

a) acquisire ulteriori elementi conoscitivi in relazione alle caratteristiche della domanda del servizio di rassegna stampa nella Provincia Autonoma di Trento e nella contigua Provincia Autonoma di Bolzano attraverso l'interpello di un campione di potenziali clienti del servizio di rassegna stampa locale;

b) valutare l'esistenza di servizi o strumenti alternativi alla rassegna stampa al fine di soddisfare le esigenze informative locali e nazionali dei potenziali clienti del servizio di rassegna stampa;

c) verificare l'essenzialità dell'input costituito dall'accesso al quotidiano L'Adige ai fini della rassegna stampa locale nella Provincia Autonoma di Trento;

d) rilevare, attraverso l'interpello di Promopress e di un campione di editori di quotidiani locali, l'esistenza sul mercato di riferimento di modelli contrattuali diversi da quello proposto da Promopress agli operatori di rassegna stampa;

e) conoscere costi e modalità di approvvigionamento delle singole fonti editoriali da parte degli operatori di rassegna stampa;

f) rilevare l'esistenza di eventuali esperienze di controlli implementati dagli editori al fine di verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei contenuti editoriali previsti dai contratti di licenza.

17. In data 12 ottobre 2017 è stata inviata la comunicazione delle risultanze istruttorie (di seguito "CRI") alle parti del procedimento. SIE ha depositato la memoria finale in data 9 ottobre 2017 mentre il segnalante Euregio non ha

depositato memoria nel termine all'uopo previsto. Infine, in data 14 novembre 2017 si è tenuta l'Audizione finale innanzi al Collegio a cui hanno partecipato tanto SIE quanto il segnalante.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

I MERCATI RILEVANTI

Il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento

18. I precedenti sia comunitari¹ che nazionali² sono concordi nel ritenere che i quotidiani con diffusione nazionale devono essere considerati distinti rispetto a quelli con diffusione solo locale, in considerazione delle differenze nei contenuti editoriali. I quotidiani con contenuto informativo di carattere generale a diffusione nazionale presentano caratteristiche in buona misura differenti dai quotidiani a diffusione locale. I primi, infatti, hanno come principale obiettivo il raggiungimento dei lettori situati sull'intero territorio nazionale, mentre i secondi appaiono maggiormente orientati ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, tendenzialmente coincidenti con la provincia o la regione.

19. Sotto il profilo della domanda sono stati pertanto individuati gruppi distinti di consumatori, che esprimono esigenze di lettura differenziate. In particolare, è stato osservato che i lettori prevalentemente interessati ai quotidiani a diffusione locale sono tendenzialmente diversi dai lettori di testate nazionali, poiché esprimono maggiore interesse per notizie che difficilmente vengono riportate nelle testate a diffusione nazionale. La non perfetta sostituibilità tra prodotti, in relazione alle preferenze dei consumatori, risulta individuare due mercati distinti, seppur contigui, corrispondenti, appunto, a quello dei quotidiani a diffusione nazionale e a quello dei quotidiani a diffusione locale.

20. Nel caso di specie, la società segnalata edita un quotidiano avente una chiara connotazione locale; benché la sua diffusione coincida con la Regione Trentino-Alto Adige, l'esame dei dati disaggregati per provincia mostra che la testata L'Adige concentra le sue vendite nella PAT (99,4%)³. Tale circostanza si spiega principalmente alla luce delle barriere linguistiche esistenti tra la Provincia Autonoma di Trento (la cui popolazione è in maggioranza di lingua italiana) e la Provincia Autonoma di Bolzano (nella quale prevalgono nettamente gli abitanti di lingua tedesca). Il quotidiano locale maggiormente diffuso nella Provincia di Bolzano è, infatti, un quotidiano in lingua tedesca (Dolomiten) che a sua volta ha una diffusione molto limitata nella PAT (0,4%)⁴.

21. Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione di un mercato rilevante della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento sia coerente con i precedenti nazionali in ragione del fatto che le caratteristiche storico-culturali, e soprattutto linguistiche, che differenziano la PAT dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono di ostacolo a una definizione del mercato più ampia che coincida con la regione Trentino-Alto Adige.

22. Il mercato rilevante nell'ambito del quale deve essere valutata la posizione detenuta dal quotidiano L'Adige è, pertanto, il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento.

Il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento

23. Il mercato a valle sul quale la condotta indagata produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali è, invece, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana.

24. I servizi di rassegna stampa permettono il monitoraggio giornaliero dello scenario informativo, tramite la selezione degli articoli di determinate testate giornalistiche e altre fonti informative ritenute rilevanti dal cliente che commissiona il servizio. Lo sviluppo tecnologico ha comportato negli ultimi anni un'evoluzione del servizio che consente di aggiungere al solo monitoraggio della carta stampata anche il monitoraggio di radio, televisioni, *web* e *social network*.

25. La domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana è rappresentata da istituzioni, società pubbliche, imprese private, agenzie di comunicazione e *marketing*. Tali tipologie di clienti necessitano del servizio di rassegna stampa per avere una visione completa e regolare della propria reputazione nel mercato (verificando citazioni del nome, dei propri prodotti/servizi, del *brand*, di specifici progetti o attività, ecc.), per essere informati sul mercato in cui operano o per essere aggiornati su tematiche di interesse settoriale. In ragione di tale personalizzazione del servizio di rassegna stampa, sono solitamente i clienti a indicare al fornitore del servizio le testate che devono essere ricomprese nel *bouquet* oggetto di monitoraggio, così come le parole chiave o le tematiche da recensire.

26. L'offerta dei servizi di rassegna stampa quotidiana è caratterizzata da una grande varietà di operatori, alcuni attivi a livello nazionale (come L'Eco della Stampa S.p.A., Telpress Italia S.p.A., Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., Mimesi S.r.l., Kantar Media S.r.l., PressToday S.r.l., Volo.Com S.r.l.) e altri attivi principalmente a livello regionale, come il segnalante Euregio.

¹ [Cfr. decisione Wegener/PCM/JV (Procedimento n° M.3817) del 7 Luglio 2005.]

² [Cfr. provvedimenti dell'Autorità n. 3354 del 26 ottobre 1995, caso A126 – Ballarino/Grandi Quotidiani, e n. 6232 del 21 luglio 1998, caso C3126 – Gruppo Editoriale L'Espresso/N.C.E.-Newco Edit News.]

³ [Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dati dichiarati all'anno 2016.]

⁴ [Ibidem.]

27. L'accesso alle testate oggetto di monitoraggio, i cui contenuti sono coperti dalle norme a tutela del diritto d'autore, costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento del servizio di rassegna stampa, ragion per cui il mercato dei servizi di rassegna stampa si configura come un mercato a valle dei diversi mercati dell'editoria quotidiana e periodica.

28. Sulla base delle evidenze agli atti, si ritiene che nel caso di specie debba essere individuata una dimensione locale del mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della domanda nel territorio di riferimento. Le medesime considerazioni circa le preferenze dei consumatori che sono state richiamate sopra per distinguere i mercati della stampa quotidiana locale da quella nazionale appaiono potersi applicare, *mutatis mutandis*, anche ai servizi di rassegna stampa nella misura in cui le imprese pubbliche e private che presentano una connotazione di carattere territoriale richiedono un servizio di rassegna stampa che soddisfi l'esigenza di essere informate su quanto avviene nel territorio di riferimento, esigenza che può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il monitoraggio della stampa quotidiana locale.

29. In sede di avvio del procedimento, l'esame delle caratteristiche della domanda, fondata sugli elementi forniti dal segnalante che aveva allegato sia bandi di gara e richieste di offerta⁵ sia delle lettere provenienti dai propri clienti, aveva fatto emergere come le imprese radicate sul territorio della PAT ritenessero indispensabile il monitoraggio dei quotidiani locali e in particolare del quotidiano L'Adige in quanto primo quotidiano per diffusione e tiratura. Il servizio di rassegna stampa quotidiana locale si affianca, pertanto, a quello nazionale senza però poter essere sostituito da quest'ultimo, vista la sostanziale differenza dei contenuti editoriali sottostanti.

30. Nel corso dell'istruttoria è stata approfondita l'analisi delle caratteristiche della domanda del servizio di rassegna stampa nella PAT attraverso l'invio di una richiesta di informazioni ai potenziali clienti del servizio. Tale richiesta di informazioni è stata inviata a enti pubblici e privati che operano nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e nel limitrofo territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

31. Dalle risposte dei soggetti interpellati è emerso che gli enti che operano nella PAT, a seconda del carattere esclusivamente o prevalentemente locale dell'attività svolta, hanno esigenze informative sia nazionali che locali⁶ ovvero solo locali⁷. Le esigenze informative locali sono prevalentemente limitate al territorio provinciale piuttosto che a quello regionale⁸.

32. L'esame delle risposte dei potenziali clienti del servizio della rassegna stampa nella PAT conferma che il monitoraggio del quotidiano L'Adige è ritenuto essenziale per il soddisfacimento delle esigenze informative locali⁹. In particolare è stato affermato che: *"Da molti anni il quotidiano L'Adige costituisce la più importante testata locale della Provincia di Trento anche in ragione del numero di copie cartacee vendute, pertanto il monitoraggio assiduo e costante di tale testata – rispetto ad altre realtà giornalistiche territoriali – è senz'altro essenziale per ottenere una mappatura completa delle notizie concernenti l'Università"*¹⁰. E ancora che: *"Per quanto riguarda il territorio locale, il monitoraggio del quotidiano L'Adige riveste carattere di essenzialità e primario interesse in quanto, come comunicato dalla stessa testata nella pagina di pubblicità comparativa pubblicata su L'Adige nell'edizione di domenica 23 luglio, pag. 7 (cfr allegato), il quotidiano in questione è in assoluto il più letto in provincia di Trento con 20.302 copie diffuse media/giorno secondo gli ultimi dati ufficiali di ADS disponibili e 177.000 lettori nel giorno medio in provincia secondo i dati Audipress"*¹¹. Nello stesso senso: *"In riferimento alle esigenze informative locali, il monitoraggio del quotidiano L'Adige riveste certamente carattere di essenzialità, essendo uno dei tre quotidiani in provincia di Trento ed essendo quello con maggior numero di copie vendute (dati ADS, tiratura e diffusione)"*¹².

33. è stato, infine, rilevato che i clienti dei servizi di rassegna stampa locale non ritengono che esistano allo stato servizi o strumenti alternativi alla rassegna stampa in grado di soddisfare le esigenze informative di carattere locale¹³.

34. In ragione delle illustrate peculiarità della domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, e tenuto conto della definizione merceologica e geografica del mercato a monte, il mercato a valle in relazione al quale andranno valutate le condotte di SIE è, pertanto, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

LA POSIZIONE DOMINANTE DI SIE NEL MERCATO DELLA STAMPA QUOTIDIANA LOCALE

35. Sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, il quotidiano L'Adige deteneva nel 2016 una quota del 65%, seguito dal quotidiano Alto Adige/Trentino, con una quota del 22,3%, e dall'inserito locale del

⁵ [Cfr. documentazione allegata ai docc. 1 e 5 del fascicolo della preistruttoria.]

⁶ [Cfr. docc. 79, 82, 83, 101, 103 e 104 del fascicolo istruttoria.]

⁷ [Cfr. doc. 99 del fascicolo istruttoria.]

⁸ [Cfr. docc. 90 e 105 del fascicolo istruttoria.]

⁹ [Cfr. docc. 79, 80, 81, 82, 83, 99, 103 e 104 del fascicolo istruttoria.]

¹⁰ [Cfr. doc. 81 del fascicolo istruttoria.]

¹¹ [Cfr. doc. 80 del fascicolo istruttoria.]

¹² [Cfr. doc. 82 del fascicolo istruttoria.]

¹³ [Cfr. docc. 79, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 99, 100, 103 e 104 del fascicolo istruttoria.]

Corriere della Sera (Corriere del Trentino), con una quota del 12,2%; la rimanente quota, pari circa allo 0,5%, corrisponde alla quota del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten¹⁴.

36. L'analisi dei dati di diffusione dei quotidiani locali nella Provincia Autonoma di Trento ha mostrato che nonostante la contrazione dei volumi di vendita registrata negli ultimi cinque anni (2012-2016), L'Adige ha consolidato la propria posizione di mercato passando da una quota del 60,3% (2012) alla quota attuale del 65% a fronte di un decremento delle quote riferibili ai principali concorrenti Alto Adige/Trentino e Corriere del Trentino che nello stesso periodo hanno perso ciascuna più di due punti percentuali. Questi dati evidenziano che il quotidiano L'Adige è da ritenersi radicato nel territorio e detiene una posizione dominante stabile nel tempo.

Tabella 1 – Diffusione dei quotidiani locali nella Provincia Autonoma di Trento

TESTATA	2012	2013	2014	2015	2016
L'ADIGE	22.950	22.242	20.861	20.302	19.305
ALTOADIGE/TRENTINO	9.219	8.350	7.732	7.297	6.606
DOLOMITEN	188	171	164	159	150
CORRIERE DELLA SERA	5.692	5.238	4.592	4.171	3.619
TOTALE MERCATO	38.049	36.001	33.349	31.929	29.680

Fonte: Elaborazioni su dati ADS

Tabella 2 – Quote di mercato dei quotidiani locali nella Provincia Autonoma di Trento

TESTATA	2012	2013	2014	2015	2016
L'ADIGE	60,3%	61,8%	62,6%	63,6%	65,0%
ALTOADIGE/TRENTINO	24,2%	23,2%	23,2%	22,9%	22,3%
DOLOMITEN	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
CORRIERE DELLA SERA	15,0%	14,5%	13,8%	13,1%	12,2%
TOTALE MERCATO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fonte: Elaborazioni su dati ADS

MODELLI CONTRATTUALI DI REMUNERAZIONE DEI DIRITTI DI RASSEGNA STAMPA

37. In relazione alla valorizzazione dell'input costituito dall'accesso alle testate oggetto di monitoraggio, l'istruttoria ha fatto emergere una situazione di difficoltà per gli editori a ottenere una remunerazione dei contenuti utilizzati dagli operatori di rassegna stampa al di fuori del sistema Promopress.

38. Il Repertorio Promopress, realizzato dalla Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), gestisce per conto degli editori aderenti i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici e offre agli operatori che realizzano in Italia i servizi di rassegna stampa quotidiana un sistema di licenze per l'uso di opere protette dal diritto d'autore in linea con la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale. Tale licenza c.d. ARS (Agenzie Rassegne Stampa) autorizza i fornitori del servizio di rassegna stampa quotidiana a realizzare e fornire rassegne stampa in favore dei propri clienti in relazione a tutte le testate aderenti al Repertorio Promopress. La suddetta licenza disciplina l'oggetto, i limiti quantitativi e qualitativi per l'esercizio del diritto di riproduzione nonché i corrispettivi per la riproduzione e la comunicazione.

39. Dalle evidenze raccolte è emerso che gli editori che non aderiscono a Promopress o che hanno sperimentato l'inadeguatezza del sistema, non sono ancora riusciti, tranne qualche rara eccezione, a rinvenire un modello contrattuale condiviso con gli operatori di rassegna stampa interessati.

40. Sono stati interpellati i principali editori di quotidiani locali al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di modelli contrattuali di licenza dei diritti di rassegna stampa alternativi all'adesione al Repertorio Promopress e circa l'eventuale implementazione di controlli volti a monitorare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei contenuti editoriali.

41. Dalle risposte ricevute dai suddetti editori è stato possibile rilevare l'esistenza nel mercato di almeno tre diversi modelli contrattuali. In particolare, i quotidiani locali del Gruppo Editoriale GEDI (Corriere Alpi, Gazzetta Mantova, Gazzetta Modena, Gazzetta Reggio, Mattino Padova, Messaggero Veneto, Nuova Ferrara, Nuova Venezia, Il Piccolo, Provincia Pavese, Il Tirreno, Tribuna Treviso, Sentinella del Canavese) fanno tutti parte del Repertorio Promopress; l'editore, oltre alla remunerazione dei diritti di rassegna stampa derivanti dalla sottoscrizione della licenza ARS, chiede agli operatori di rassegna stampa la sottoscrizione di un solo abbonamento digitale annuale per ognuna delle testate indipendentemente dal numero di clienti contrattualizzati dall'agenzia. Con riguardo ai controlli circa il rispetto dei

¹⁴ [Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dati dichiarati all'anno 2016.]

termini della licenza, il Gruppo Editoriale GEDI demanda gli stessi a Promopress e non ha implementato un sistema di controlli proprio¹⁵.

42. I quotidiani locali del Gruppo Editoriale Caltagirone (Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico, Quotidiano di Puglia) fanno anch'essi parte, quantomeno sino al 31 dicembre 2017, del Repertorio Promopress. Diversamente da quello che è emerso essere lo standard del mercato, l'editore in questione richiede, altresì, agli operatori di rassegne stampa il pagamento di una somma *una tantum* su base annuale che varia in funzione del numero di clienti contrattualizzati dall'operatore. I controlli in merito a eventuali utilizzazioni dei contenuti di proprietà dell'editore in assenza di idonea licenza vengono effettuati in proprio attraverso una società del gruppo.

43. Le società del Gruppo Caltagirone hanno, infatti, fatto presente che il sistema Promopress si è rilevato inadeguato ai fini di una corretta remunerazione dei contenuti, in quanto non consente di parametrare il corrispettivo dovuto dagli operatori di rassegna stampa all'effettiva diffusione dei contenuti editoriali¹⁶.

44. Il Gruppo Athesia S.p.A. edita tre quotidiani (Dolomiten, Alto Adige, Trentino). Le testate Alto Adige e Trentino fanno parte del Repertorio Promopress e in relazione alle stesse non viene richiesto agli operatori di rassegna stampa alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello derivante dall'acquisto della licenza ARS. La testata Dolomiten, invece, non aderisce al Repertorio Promopress e l'editore della stessa ha sottoscritto un accordo bilaterale con un operatore di rassegna stampa nel quale viene convenuta una remunerazione per *click* (ossia per ogni visualizzazione di un articolo all'interno del portale) e viene richiesto che ogni cliente della rassegna stampa sottoscriva un abbonamento al quotidiano¹⁷.

LA CONDOTTA CONTESTATA

45. Le evidenze documentali agli atti dimostrano che SIE ha rifiutato al segnalante Euregio la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige e non si è resa disponibile ad altra tipologia di negoziazione volta a consentire al segnalante di avere accesso a un *input* essenziale per la fornitura dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale ai clienti radicati nella PAT.

46. Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che Euregio ha effettuato diversi tentativi per riuscire a negoziare la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige dal 1° gennaio 2017 sino a quando, nell'ultima lettera del 23 novembre 2016, SIE ha comunicato la propria definitiva indisponibilità a valutare qualsiasi proposta da parte di Euregio in ragione della decisione "*di gestire i diritti delle nostre testate per l'attività di rassegna mediante affidamento ad altro partner di fiducia*"¹⁸.

47. Prima del suddetto rifiuto, Euregio aveva accesso all'*input* in questione in ragione dell'adesione di SIE al Repertorio Promopress; la limitazione all'accesso fa, pertanto, parte di una nuova strategia commerciale di SIE che sino al 31 dicembre 2016 rendeva disponibili i diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige a chiunque vi avesse interesse attraverso il sistema Promopress.

48. SIE ha deciso di ritirare la propria adesione al Repertorio Promopress a far data dal 1° gennaio 2017, così che i fornitori del servizio di rassegna stampa, al fine di avere accesso ai contenuti del quotidiano L'Adige, avrebbero dovuto da quella data in poi necessariamente negoziare la licenza dei relativi diritti individualmente con l'editore.

49. Nelle more, in data 20 settembre 2016, SIE ha inviato ai clienti di Euregio situati nella provincia di Trento una comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato in cui si informava che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i diritti di rassegna stampa per la testata L'Adige non sarebbero più stati gestiti attraverso il Repertorio Promopress ma direttamente e in esclusiva dall'editore. La suddetta lettera precisava, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2017 nessun altro soggetto avrebbe potuto fornire nelle proprie rassegne stampa contenuti provenienti da L'Adige, pena l'attivazione della tutela prevista in caso di violazione dei diritti d'autore¹⁹.

50. Successivamente all'invio della comunicazione di cui sopra, SIE contattava i clienti di Euregio recandosi con alcuni agenti commerciali presso le loro sedi per presentare il servizio di monitoraggio dei media e di rassegna stampa prodotto dalla stessa SIE, non precisando se il servizio sarebbe stato fornito direttamente ovvero attraverso un *partner* commerciale.

51. La documentazione agli atti dimostra che a seguito della comunicazione e della visita commerciale di SIE, i clienti del segnalante hanno iniziato a domandare spiegazioni in merito alla capacità di Euregio di proseguire nella fornitura del servizio di rassegna stampa dal 1° gennaio 2017 nel rispetto delle pattuizioni contrattuali in essere. I clienti di Euregio, in particolare, ricordavano l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige per un corretto adempimento del servizio commissionato e chiedevano di essere manlevati da eventuali contestazioni di SIE in merito al servizio di rassegna stampa reso dal segnalante. Taluni clienti minacciavano contestualmente di risolvere i contratti e/o di non rinnovare i

¹⁵ [Cfr. doc. 87 del fascicolo istruttorio.]

¹⁶ [Cfr. docc. 107, 108, 109, 110, 111 e 112 del fascicolo istruttorio.]

¹⁷ [Cfr. doc. 89 del fascicolo istruttorio.]

¹⁸ [Cfr. documentazione allegata al doc. 1 del fascicolo della preistruttoria.]

¹⁹ [Cfr. doc. 82 del fascicolo istruttorio.]

contratti in scadenza laddove Euregio non fosse stato in grado di garantire la presenza della testata L'Adige nel *bouquet* della propria rassegna stampa per l'anno 2017²⁰.

52. Il segnalante, per effetto della comunicazione con la quale SIE ha anticipato al mercato di essere l'unico soggetto in grado di fornire dal 1° gennaio 2017 il servizio di rassegna stampa per la testata L'Adige, non era più in grado di partecipare alle gare pubbliche o private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti. Euregio non si trovava, infatti, nella condizione di poter presentare una valida offerta.

53. Le evidenze raccolte dimostrano che, contestualmente al recesso dall'accordo con Promopress, SIE ha stipulato un contratto con la società Volocom della durata di *[omissis]*²¹ con decorrenza dal 1° gennaio 2017²².

54. L'accordo tra SIE e Volocom sottoscritto in data 29 luglio 2016, disciplinava la costituzione di una *partnership* tra le due società. Volocom si impegnava *[omissis]*, SIE si sarebbe occupata *[omissis]*. La remunerazione che Volocom avrebbe riconosciuto a SIE veniva configurata in termini di *revenue sharing* prevedendo che a SIE sarebbe spettato *[omissis]*.

55. L'accordo prevedeva, inoltre, all'articolo 3.1 che *[omissis]*.

56. Al successivo articolo 8, le Parti avevano, altresì, pattuito *[omissis]*.

57. L'esame dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom ha fatto, pertanto, emergere che, attraverso la *partnership* avviata con tale ultima società, SIE aveva deciso di entrare nel mercato dei servizi di rassegna stampa facendo leva, nel territorio della PAT, sulla disponibilità esclusiva di un *input* essenziale per la fornitura del servizio: i diritti di rassegna stampa del proprio quotidiano. Attraverso il rifiuto di concedere in licenza a terzi tali diritti, SIE appariva, pertanto, intenzionata a trasferire sul mercato a valle la posizione dominante detenuta sul mercato a monte.

58. Nel corso dell'istruttoria, come meglio si dirà nel prosieguo, non è emersa alcuna legittima ragione commerciale che giustificasse il rifiuto opposto a Euregio.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DI SIE

a) La definizione dei mercati rilevanti e la posizione dominante

59. In primo luogo, SIE ha a più riprese contestato la definizione dei mercati rilevanti e, di conseguenza, la sussistenza di una posizione dominante in capo al quotidiano L'Adige.

60. Inizialmente, SIE ha genericamente rilevato che nel caso di specie il mercato della stampa quotidiana locale dovrebbe essere ritenuto di dimensione regionale.

61. Successivamente, è stato contestato dalla stessa SIE che si potesse individuare un mercato della stampa quotidiana locale affermando che non esistono lettori interessati solo alle notizie locali.

62. Parimenti è stato argomentato che gli enti pubblici e le aziende private trentine fruitrici dei servizi di rassegna stampa citate a titolo esemplificativo nel provvedimento sono delle realtà interessate anche al panorama informativo nazionale e non solo a quello locale.

63. Sempre con riferimento ai mercati rilevanti, in prima battuta SIE ha contestato la qualificazione dei mercati della stampa quotidiana locale e dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale come mercati a monte e a valle, sostenendo che si tratti, in definitiva, dello stesso prodotto (il quotidiano). Nella memoria successiva SIE ha, invece, affermato che i due prodotti (rassegna stampa e quotidiano) sono due prodotti differenti tra loro in quanto destinati a diverse categorie di utenti.

64. Nella memoria finale SIE ha, inoltre, sostenuto che l'istruttoria non si sarebbe occupata di valutare il rapporto tra la posizione dominante nel mercato a monte e la possibilità di estensione in quello a valle. Secondo SIE, quest'ultima avendo a disposizione i soli contenuti de L'Adige non sarebbe stata in grado di estendere la propria posizione dominante dal mercato della stampa quotidiana locale a quello delle rassegne stampa nella PAT in quanto la rassegna stampa è un'opera collettiva e per svolgere il servizio sarebbe stato necessario avere a disposizione anche i contenuti delle altre testate da inserire in rassegna.

65. SIE rileva, altresì, che l'istruttoria non abbia tenuto conto, nel valutare la possibilità per SIE di estendere la propria posizione dominante sul mercato a valle, del rilevante *countervailing power* dei soggetti che acquistano i servizi di rassegna stampa che sono importanti imprese pubbliche e private.

b) Le ragioni del rifiuto

66. Nel contestare la sussistenza della condotta abusiva e dell'intento escludente, SIE ha motivato la propria uscita da Promopress sulla base della non convenienza economica dell'accordo in essere nonché alla luce delle violazioni dei propri diritti d'autore da parte di alcuni operatori di rassegne stampa che Promopress non sarebbe stata in grado di prevenire.

67. SIE ha, infatti, spiegato che *[omissis]*.

²⁰ *[Cfr. documentazione allegata al doc. 1 del fascicolo della preistruttoria.]*

²¹ *[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

²² *[Cfr. doc. 7 del fascicolo della preistruttoria.]*

68. SIE ha, quindi, illustrato l'antefatto che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo con Volocom rilevando che lo stesso è stato il frutto di una transazione avente a oggetto le condotte illecite poste in essere da Volocom ai danni di SIE, consistenti [omissis]. All'esito della suddetta transazione, SIE avrebbe deciso di avviare con Volocom una collaborazione che avrebbe garantito la corresponsione delle somme dovute da Volocom a titolo di risarcimento del danno.

69. SIE ha, altresì, affermato di non poter valutare le richieste provenienti da altri operatori in virtù dell'accordo sottoscritto con Volocom, che conterrebbe un'esclusiva da ritenersi preclusiva alla contrattazione con terzi.

70. SIE ha, inoltre, a più riprese fatto presente che il segnalante Euregio avrebbe stipulato il medesimo patto di esclusiva contestato a SIE con Athesia, l'editore del quotidiano Dolomiten che da ottobre 2016 è anche azionista di maggioranza dell'editore del quotidiano Trentino/Alto Adige. Del resto, Athesia non sarebbe mai entrata all'interno del Repertorio Promopress. Inoltre, lo stesso segnalante qualche anno prima aveva proposto a SIE la sottoscrizione di un accordo di collaborazione che prevedeva analogo esclusiva.

71. Nella memoria finale SIE rileva che l'istruttoria non ha tenuto conto della finalità difensiva della condotta di SIE che dimostrerebbe l'assenza di un intento escludente. SIE avrebbe solo cercato di tutelare i propri contenuti dai comportamenti opportunistici degli operatori di rassegna stampa. In tale contesto SIE ha prodotto copie di alcune rassegne stampa realizzate dalla società Waypress per un cliente della PAT che contengono numerosi articoli tratti da L'Adige pur in assenza di un accordo di licenza tra SIE e il citato operatore di rassegne stampa.

c) La non essenzialità dell'input

72. Altro elemento contestato da SIE è quello relativo alla essenzialità dell'input costituito dall'accesso alla testata L'Adige per poter fornire il servizio di rassegna stampa locale nella Provincia Autonoma di Trento. A supporto della propria argomentazione, SIE illustra una serie di circostanze che proverebbero come gli enti trentini che bandiscono gare per il servizio di rassegna stampa non ritengono essenziale il monitoraggio de L'Adige ai fini dell'aggiudicazione del servizio stesso.

73. In particolare, SIE ha rilevato che:

1) Le Fondazioni FM e FBK, il cui bando di gara prevedeva il monitoraggio de L'Adige ed era citato nel provvedimento di avvio, hanno aggiudicato provvisoriamente il servizio di rassegna stampa a un operatore (Waypress) che non dispone dei diritti di rassegna de L'Adige nonostante anche Volocom avesse partecipato alla gara e presentato la sua offerta.

2) La stazione appaltante Autostrada del Brennero non ha invitato SIE/Volocom alla gara bandita, nonostante avesse ricevuto la comunicazione relativa alla disponibilità esclusiva de L'Adige in capo alle stesse, e ha precisato in una integrazione del bando che le offerte sarebbero state valutate esclusivamente da un punto di vista economico (offerte economiche al massimo ribasso).

3) La società Trentino Sviluppo ha risposto alla richiesta di chiarimento relativa alla problematica concernente i diritti di rassegna stampa de L'Adige con una nota nella quale scrive che la eventuale indisponibilità de L'Adige sarebbe stata valutata dalla commissione di gara in sede di assegnazione del punteggio tecnico.

74. Gli elementi di fatto sopra riportati, proverebbero che L'Adige non è un *input* essenziale per l'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa. Le stazioni appaltanti, infatti, aggiudicano, o comunque sono disposte ad aggiudicare, il servizio di rassegna stampa a soggetti diversi da SIE/Volocom i quali non dispongono dei diritti di rassegna stampa de L'Adige e, pertanto, SIE/Volocom non sarebbero in grado di pregiudicare le dinamiche competitive del mercato né escludendo i concorrenti né danneggiando i clienti.

75. Nella memoria finale, sempre sul tema dell'essenzialità dell'input, SIE contesta le risultanze istruttorie sul punto in ragione del fatto che le stesse sarebbero viziate dal "*wording*" del questionario inviato ai clienti attuali e potenziali del servizio di rassegna stampa nella PAT. Secondo SIE non sarebbe stato, infatti, corretto includere, fra le domande rivolte ai destinatari delle richieste di informazione, il quesito se questi ritenessero o meno "essenziale" che i contenuti de L'Adige fossero oggetto di monitoraggio nell'ambito del servizio di rassegna stampa locale. La nozione di essenzialità ai fini *antitrust* non coinciderebbe con il concetto comune di "essenzialità" che sarebbe stato inteso dai soggetti interpellati in termini di utilità e gradimento e non nel senso di insostituibilità.

76. SIE sostiene, inoltre, che l'istruttoria non avrebbe dimostrato che la condotta ad essa imputata impedisca la realizzazione di un prodotto nuovo per il quale esiste una potenziale domanda dei consumatori, requisito necessario per poter configurare un *refusal to deal* in materia di proprietà intellettuale.

d) L'applicazione delle condizioni FRAND

77. SIE, inoltre, contesta la decisione cautelare dell'Autorità assunta in data 22 marzo 2017 in quanto la stessa avrebbe imposto a SIE, per la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa, delle condizioni che non possono ritenersi FRAND in quanto mutate dal sistema Promopress la cui inefficienza emergerebbe anche dalle risultanze istruttorie.

78. In particolare SIE insiste nel sostenere che le condizioni previste dall'accordo con Volocom, sotto forma di *revenue sharing*, potevano essere ritenute ragionevoli ed essere accettate da Euregio.

e) La risoluzione del contratto con Volocom

79. SIE ha, inoltre, sostenuto che la spontanea risoluzione del contratto di *partnership* con Volocom sarebbe suscettibile di far venir meno tutte le criticità concorrenziali sollevate nel provvedimento di avvio del presente procedimento.

80. Secondo SIE la risoluzione del suddetto contratto comporterebbe l'uscita di SIE dal mercato dei servizi di rassegna stampa locale nella PAT e, per tale ragione, avrebbe l'effetto di far venire meno l'obbligo in capo a SIE di contrarre con alcuno.

f) Sulla gravità e durata della violazione

81. SIE ritiene che in ogni caso la condotta contestata non possa essere ritenuta grave e che il giudizio di gravità contenuto nella CRI sia tautologico atteso che si limita a ritenere che la condotta sia grave in quanto suscettibile di determinare l'eliminazione della concorrenza effettiva sul mercato a valle. Tale effetto, secondo SIE, sarebbe uno dei presupposti necessari per poter qualificare la condotta come abusiva. La gravità dovrebbe, invece, avere un rilievo autonomo rispetto ai requisiti della fattispecie ai fini della determinazione della sanzione.

82. SIE ritiene, inoltre, che sia errata anche la collocazione temporale della condotta contenuta nella CRI. In particolare, non si potrebbe far retroagire l'inizio della condotta al 20 settembre 2016, data in cui SIE ha inviato ai clienti attuali e potenziali del servizio di rassegna stampa la comunicazione con la quale informava che a partire dal 1° gennaio 2017 sarebbe stata il solo soggetto in grado di fornire la rassegna stampa de L'Adige e minacciava azioni legali a tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale. Ad avviso di SIE, la condotta avrebbe comunque, in astratto, avuto inizio il 1° gennaio 2017, ossia successivamente all'uscita di SIE da Promopress, anche se la stessa in concreto non ha mai esplicato alcun effetto.

g) Sulla quantificazione della sanzione

83. SIE contesta, infine, anche la conclusione cui giunge la CRI con riferimento all'individuazione dell'importo base dell'irroganda sanzione laddove viene affermato che, ai fini del calcolo della sanzione, verrà preso a riferimento il valore complessivo dei ricavi di SIE nell'anno 2016, così dimostrando che si intende utilizzare come base di calcolo il fatturato realizzato da SIE nel mercato a monte della stampa quotidiana locale.

84. SIE ritiene che in ragione del fatto che la contestazione riguarda il tentativo di trasferire a valle la posizione dominante detenuta a monte ragion per cui la condotta produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali nel mercato a valle e non anche in quello a monte. Pertanto, il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo della sanzione deve essere necessariamente quello realizzato nel mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT e non anche quello realizzato nel mercato della stampa quotidiana locale. SIE individua tale fatturato negli importi che Promopress corrispondeva a SIE a titolo di remunerazione dei contenuti de L'Adige.

LA POSIZIONE DI EUREGIO

85. Nelle proprie memorie difensive, il segnalante ha replicato alle argomentazioni sostenute da SIE evidenziando come le stesse non fossero idonee a rispondere alle contestazioni mosse dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, ma si presentassero frammentarie, contraddittorie, equivoche o infondate e spesso non attinenti con l'oggetto del procedimento. Euregio ha, pertanto, sostenuto l'ipotesi istruttoria come delineata nel provvedimento di avvio rilevando che quanto affermato da SIE nei propri scritti difensivi non apparisse sufficiente a revocare in dubbio la necessità di un intervento dell'Autorità.

86. In particolare, il segnalante ha evidenziato come la risposta di Trentino Sviluppo alla richiesta di chiarimenti in relazione alla disponibilità della testata L'Adige debba essere intesa, diversamente da come vorrebbe SIE, come una dimostrazione del vantaggio competitivo in capo a SIE/Volocom, in quanto gli operatori concorrenti sarebbero stati costretti a dichiarare l'indisponibilità della suddetta testata e non sarebbero stati nella condizione di presentare un'offerta comparabile a livello tecnico con quella di SIE/Volocom.

87. Euregio, inoltre, in sede di audizione cautelare ha rilevato che nell'ambito della gara indetta dalle Fondazioni FM e FBK, alla quale il segnalante non ha potuto partecipare proprio in ragione della non disponibilità de L'Adige, Volocom non si è aggiudicata la gara in quanto ha effettuato un ribasso sulla base d'asta inferiore al 3%. Secondo Euregio, tale episodio sarebbe una prova del fatto che la strategia abusiva di SIE stava già mostrando la sua potenzialità lesiva anche rispetto al rischio paventato nel provvedimento di avvio di un artificiale aumento dei costi per i committenti del servizio di rassegna stampa.

88. In sede di audizione finale Euregio ha rilevato la necessità dell'intervento dell'Autorità per preservare l'assetto concorrenziale del mercato della rassegna stampa nella PAT; senza l'intervento cautelare dal 1° gennaio 2017 la risorsa essenziale L'Adige non sarebbe stata disponibile ad alcun operatore diverso da Volocom con cui SIE aveva un rapporto di esclusiva che è stato eliminato solo a seguito dell'avvio del procedimento.

89. Il segnalante ha sostenuto che SIE sin dal mese di settembre 2016 ha creato una grave incertezza nel mercato diffidando (anche con visite commerciali *ad hoc*) tutti i soggetti interessati a ricevere la rassegna stampa nella PAT (molti dei quali già clienti di Euregio) dall'intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati. Il suddetto comportamento ha, altresì, influenzato le gare in corso in quanto a) gli enti pubblici, in alcuni casi, hanno differito le aggiudicazioni delle gare già bandite, b) alcuni operatori non hanno potuto partecipare a gare nelle quali il monitoraggio de L'Adige

risultava tra i requisiti definiti nel bando, 3) altri operatori, tra cui Euregio, sono stati costretti a effettuare offerte condizionate alla disponibilità della risorsa essenziale.

90. Euregio ha, inoltre, rilevato di non aver mai acquisito o diffuso illecitamente i contenuti editoriali de L'Adige in quanto i casi citati da SIE per sostenere che Euregio garantiva, anche successivamente al 1° gennaio 2017, ai propri clienti la disponibilità della risorsa sono successivi al primo intervento cautelare dell'Autorità che aveva già stabilito l'obbligo di SIE di concedere la licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige.

V. VALUTAZIONI

a) Premessa

91. In via preliminare si osserva che la questione relativa al fatto che l'utilizzo dei contenuti editoriali dei quotidiani ai fini delle rassegne stampa sia subordinato, senza distinzione tra tipologie di contenuti, al consenso del titolare del diritto, ossia dell'editore, viene considerata un presupposto delle valutazioni svolte in questa sede. Nessuna delle Parti ha, infatti, contestato nell'ambito del procedimento la necessità di raggiungere un accordo tra editore e rassegnista per poter lecitamente avere accesso ai contenuti editoriali e comunque SIE è intenzionata, stando alle sue stesse dichiarazioni, a tutelare i propri diritti d'autore perseguendo per le vie legali eventuali violazioni degli stessi. Nel caso di specie, inoltre, Euregio richiede l'accesso all'intero quotidiano per poter valutare la rilevanza dei contenuti alla luce delle indicazioni fornite da ogni singolo cliente e intende riconoscere un corrispettivo a fronte dell'utilizzo dei contenuti di SIE.

92. Nell'ottica di cui sopra si ritiene, pertanto, che per poter utilizzare i contenuti de L'Adige ai fini della realizzazione di una rassegna stampa non sussistono alternative alla stipula di un contratto con il quale si acquisisca il diritto di utilizzare i contenuti della testata, esulando dal presente procedimento l'eventuale circostanza che alcuni soggetti possano aver acquisito i suddetti contenuti senza il consenso del titolare del diritto d'autore sugli stessi.

b) I mercati rilevanti e la posizione dominante di SIE sul mercato a monte

93. In merito all'individuazione dei mercati rilevanti, si ritiene che la definizione fornita in sede di avvio del procedimento, e ribadita nella fase cautelare, abbia trovato conferma nelle risultanze istruttorie costituite dall'analisi della domanda. Le imprese pubbliche e private con sede principale nella PAT hanno, infatti, riferito che L'Adige è il quotidiano maggiormente letto e diffuso nel territorio e che le esigenze di carattere informativo locale, benché si affianchino a quelle nazionali, soddisfano un interesse differente che consiste nel monitoraggio delle notizie locali non coperte dai quotidiani nazionali²³.

94. Le argomentazioni svolte da SIE non appaiono idonee a condurre a una revisione delle valutazioni svolte in sede di avvio in merito alla definizione geografica degli stessi. Non sono state, infatti, contestate le argomentazioni utilizzate nel provvedimento di avvio per giungere alla definizione geografica dei mercati che sono fondate su orientamenti consolidati sia a livello nazionale che comunitario.

95. D'altro canto, in merito alla definizione merceologica dei mercati, già nel provvedimento di avvio veniva chiaramente rilevato, sia con riguardo ai mercati della stampa quotidiana che con riferimento ai mercati dei servizi di rassegna stampa, come la dimensione nazionale coesista con quella locale in ragione del fatto che i prodotti offerti a livello nazionale e a livello locale soddisfano differenti esigenze dei fruitori degli stessi e, pertanto, non possono essere ritenuti sostituiti gli uni degli altri. Circostanza quest'ultima che è stata confermata nel corso dell'istruttoria²⁴.

96. Ciò rilevato, si ritiene di confermare per le ragioni esposte sopra anche in questa sede l'individuazione dei mercati rilevanti: a monte il mercato della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento e, a valle, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

97. La quota di mercato del 65% detenuta nel 2016 da SIE sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, determinata in base ai dati diffusionali raccolti da ADS, non è stata contestata.

98. In merito alla stabilità della suddetta quota è stato osservato che nonostante la contrazione dei volumi di vendita registrata negli ultimi cinque anni (2012-2016) nel mercato della stampa quotidiana locale nella PAT, L'Adige ha consolidato la propria posizione di mercato passando da una quota del 60,3 (2012) alla quota attuale del 65% (2016), in uno scenario competitivo in cui il secondo quotidiano, Alto Adige/Trentino, possiede una quota pari a circa un terzo di quella del primo ed è da poco stato oggetto di cessione fuoriuscendo dal gruppo l'Espresso di cui faceva parte, passando sotto il controllo di un concorrente (l'editore di Dolomiten), mentre il terzo quotidiano consiste in un dorso locale dell'edizione nazionale del Corriere della Sera non venduto separatamente da questa.

99. A quanto rilevato sopra si deve aggiungere che il settore dell'editoria quotidiana è caratterizzato da elevate barriere all'accesso in virtù dei notevoli costi di avviamento, nonché dalla necessità di raggiungere una certa notorietà e una dimensione minima efficiente al di sotto della quale risulta arduo ottenere risultati economici positivi²⁵.

²³ [Cfr. docc. 79, 82, 83, 101, 103 e 104 del fascicolo istruttorio.]

²⁴ [Ibidem.]

²⁵ [Cfr. IC35 – Indagine conoscitiva riguardante il settore dell'editoria quotidiana, periodica e multimediale, Bollettino n. 26/2007.]

100. Nella memoria finale SIE ha sostenuto che la posizione dominante individuata in capo a SIE nel mercato della stampa quotidiana locale deve ritenersi irrilevante ai fini della possibilità concreta di estendere la stessa sul mercato a valle dei servizi di rassegna stampa nella PAT. Secondo la ricostruzione di SIE dal momento che la rassegna stampa è un'opera collettiva per realizzare la quale un operatore necessita di avere accordi per l'accesso ai contenuti degli altri editori oltre alla disponibilità dei propri, SIE da sola non sarebbe comunque stata in grado di estendere la propria posizione dominante sul mercato dei servizi di rassegna stampa nella PAT facendo leva sulla disponibilità esclusiva dei soli contenuti de L'Adige.

101. Il rilievo sopra riportato è frutto di una lettura parziale dell'ipotesi istruttoria che consiste chiaramente nel tentativo di SIE di entrare nel mercato delle rassegne stampa nella PAT non solo con il quotidiano L'Adige ma (anche) con l'ampio bouquet di quotidiani offerto da Volocom, la quale, essendo titolare di una licenza ARS, ha la disponibilità di tutti i contenuti degli editori aderenti a Promopress compresi i concorrenti a livello locale di SIE (Trentino/Alto Adige e Il Corriere del Trentino). La partnership con Volocom, unitamente alla disponibilità esclusiva dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, facevano, pertanto, di SIE/Volocom l'unico operatore in grado di offrire un servizio di rassegna stampa locale completa per i clienti della PAT. In tale contesto, le argomentazioni circa l'assenza di potere di mercato di SIE nei confronti degli altri titolari di contenuti da inserire in rassegna stampa non possono essere condivise: da un lato, la partnership con Volocom garantiva la disponibilità di tutti gli altri contenuti necessari alla predisposizione della rassegna stampa e, dall'altro, l'esclusiva sui contenuti de L'Adige consentiva a SIE/Volocom di presentarsi come l'unico soggetto legittimamente in grado di fornire un servizio di rassegna stampa idoneo a soddisfare le esigenze dei clienti della PAT.

102. Infine SIE ha sostenuto che, nel valutare la possibilità da parte della stessa di estendere la propria posizione dominante sul mercato a valle dei servizi di rassegna stampa nella PAT, l'istruttoria non abbia tenuto conto del potere negoziale delle imprese pubbliche e private che costituiscono la clientela del servizio oggetto del procedimento. Sul punto si rileva che a SIE viene contestato un abuso escludente nei confronti dei concorrenti attuali e potenziali sul mercato dei servizi di rassegna stampa e non un abuso di sfruttamento nei confronti dei clienti del servizio (situati evidentemente a un livello ancora più a valle nella filiera del servizio), i quali selezionano, tra l'altro, i propri fornitori attraverso un confronto competitivo. Il prospettato aumento dei costi per i clienti dei servizi di rassegna stampa sarebbe una mera conseguenza dell'eliminazione della concorrenza da parte di SIE e dell'impossibilità di un corretto svolgersi del confronto competitivo. In questo contesto il potere negoziale delle stazioni appaltanti appare di rilievo limitato a fronte della diminuzione di fornitori alternativi.

c) L'essenzialità dell'input

103. Quanto all'essenzialità dell'accesso alla testata L'Adige ai fini della completezza del servizio di rassegna stampa locale nella PAT, l'istruttoria ha confermato che in ragione della diffusione del quotidiano nel territorio, gli utenti della rassegna stampa locale ritengono imprescindibile che i contenuti dello stesso confluiscono nel monitoraggio affidato al rassegnista²⁶.

104. Nella memoria finale SIE contesta le risultanze istruttorie sul punto in quanto le stesse sarebbero frutto di una errata prospettazione delle domande poste ai clienti attuali e potenziali del servizio di rassegna stampa nella PAT. Secondo SIE le richieste di informazioni non avrebbero dovuto domandare un giudizio circa l'essenzialità de L'Adige ai fini della rassegna stampa locale in quanto tale concetto nel linguaggio comune non coincide con la nozione di essenzialità ai fini *antitrust*. L'istruttoria non avrebbe, pertanto, dimostrato che una rassegna stampa locale senza i contenuti de L'Adige sarebbe divenuta inutile per i clienti del servizio.

105. Sul punto, si rileva che le richieste di informazioni sono state formulate utilizzando la medesima terminologia che dalla documentazione agli atti risultava essere stata in precedenza utilizzata dai clienti di Euregio che avevano reagito alla notizia che il proprio fornitore di rassegna stampa non sarebbe stato più in grado di garantire il monitoraggio de L'Adige. La società Trentino School of Management scriveva infatti: "*Vi facciamo presente che il quotidiano L'Adige, primo quotidiano provinciale per diffusione e tiratura, è per noi essenziale, in assenza del quale la rassegna stampa non può dirsi completa. [...] Tutto ciò premesso, vi chiediamo conto dell'operatività del Vs servizio a partire dal 1 gennaio 2017, preannunciando che non ci sarà possibile accettare carenze di copertura del servizio*²⁷". Parimenti la Itas Mutua affermava che: "*Per Itas il monitoraggio del quotidiano L'Adige è essenziale per un corretto e apprezzabile svolgimento del servizio, dal momento che si tratta del principale quotidiano trentino [...] vi chiediamo di avere la garanzia di un corretto e completo svolgimento del servizio con vostra esplicita manleva nei nostri confronti per qualsiasi contestazione dovesse pervenire da SIE in conseguenza dell'attività oggetto del contratto con voi sottoscritto. Fin da ora ci riserviamo ogni diritto ed azione a tutela di Itas compreso quanto previsto dall'articolo 1460 del Codice Civile*²⁸".

106. D'altro canto è evidente che il giudizio circa l'essenzialità dell'input dal punto di vista del diritto *antitrust* non è stato rimesso alle risposte fornite dai clienti del servizio di rassegna stampa della PAT ma viene confermato in questa

²⁶ [Cfr. docc. 79, 80, 81, 82, 83, 99, 103 e 104 del fascicolo istruttorio.]

²⁷ [Cfr. documentazione allegata al doc. 1 del fascicolo della preistruttoria.]

²⁸ [Ibidem.]

sede sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. Risulta, infatti, dagli atti che i clienti del servizio di rassegna stampa nella PAT fanno discendere, come si evince dalle sopra citate missive, dall'assenza dei contenuti de L'Adige nella rassegna stampa la non completezza del servizio reso tanto da dichiarare di non essere disposti ad accettare tale carenza e invocare l'eccezione di inadempimento contrattuale. Nel caso in cui la mancanza de L'Adige non avesse inciso sull'utilità stessa del servizio di rassegna stampa, i clienti si sarebbero limitati a domandare una riduzione del prezzo. Al di là delle ragioni soggettive in base alle quali i clienti del servizio della PAT hanno definito essenziale il monitoraggio de L'Adige, l'irrinunciabilità dello stesso scaturisce altresì dalle conseguenze contrattuali prospettate.

107. Si ribadisce, inoltre, che le evidenze istruttorie sopra richiamate non appaiono poter essere scalfite dalle argomentazioni di SIE secondo cui le valutazioni circa l'essentialità del monitoraggio de L'Adige per i clienti radicati nella PAT sarebbero smentite dal fatto che ci sarebbe stata una gara in cui SIE non è stata invitata, nonostante si fosse in precedenza presentata come titolare esclusivo dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, nonché due gare in cui, pur avendo partecipato attraverso Volocom, non è risultata aggiudicataria.

108. Secondo SIE, se i clienti che bandiscono gare nella Provincia Autonoma di Trento sono disposti ad aggiudicare il servizio messo a gara a un soggetto che non è SIE (o Volocom) significa che non ritengono essenziale il monitoraggio de L'Adige.

109. La conclusione raggiunta da SIE non si ritiene condivisibile. Nei bandi di gara esaminati nel corso dell'istruttoria gli enti appaltanti richiedono espressamente il monitoraggio del quotidiano L'Adige²⁹, tale circostanza è di per sé idonea a confermare pienamente le dichiarazioni rese nel corso dell'istruttoria circa l'essentialità per i suddetti enti che la testata in questione sia monitorata dall'operatore che si aggiudicherà la gara. Il fatto che gli enti appaltanti non richiedono che gli offerenti dimostrino di avere un accordo con gli editori per poter utilizzare lecitamente i contenuti delle varie testate non esprime un disinteresse verso le testate, ma solo che gli enti in questione intendono lasciare nella responsabilità del rassegnista, che promette il monitoraggio delle riviste comprese nel bando, l'onere di acquisire i titoli legittimanti l'accesso a tali testate. Non a caso, solitamente i contratti tra rassegnisti e clienti contengono apposita clausola di manleva da parte dell'aggiudicatario da eventuali contestazioni per violazione dei diritti d'autore provenienti dai titolari degli stessi³⁰. Conseguentemente, l'aggiudicazione a soggetti diversi da SIE non può, dunque, ritenersi una implicita rinuncia al monitoraggio de L'Adige.

110. Nel valutare le decisioni assunte dalle stazioni appaltanti citate negli esempi riportati da SIE a sostegno della propria tesi non si può, inoltre, non tenere conto del fatto che le gare citate si sono concluse successivamente alla pubblicazione del provvedimento di avvio da parte dell'Autorità nel quale la condotta di SIE veniva ritenuta *prima facie* abusiva se non addirittura dopo l'adozione della misura cautelare che stabiliva l'obbligo di SIE a concedere la licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige agli operatori che ne avessero fatto richiesta. Anche le condotte imputate da SIE al segnalante, che vedevano quest'ultimo garantire la disponibilità de L'Adige ai propri clienti, si collocano nello spazio temporale successivo all'avvio del procedimento e all'adozione della prima delibera cautelare.

d) La condotta contestata e l'assenza di giustificazioni obiettive

111. L'ipotesi abusiva del presente procedimento concerne la decisione di SIE di rifiutare senza una legittima giustificazione la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige agli operatori che ne hanno fatto richiesta (nella specie, Euregio) e non già il recesso di SIE da Promopress o la scelta di gestire "in proprio" la negoziazione dei diritti di rassegna stampa. Il rifiuto a concedere tale licenza non è peraltro mai stato contestato da SIE e risulta altresì dalle evidenze documentali.

112. Le argomentazioni volte a illustrare le ragioni per le quali SIE sarebbe stata indotta a sottoscrivere il contratto con Volocom non rappresentano una giustificazione obiettiva del rifiuto opposto da SIE. Le esigenze transattive sottostanti l'accordo non escludono infatti la sussistenza di una strategia abusiva.

113. Gli Orientamenti della Commissione³¹ citati da SIE in relazione all'esame delle argomentazioni avanzate da un'impresa dominante che sostenga che il suo comportamento è giustificato fanno riferimento a ipotesi di necessità obiettiva e non certo di necessità soggettivamente intesa. Viene, infatti, rilevato che "*se il comportamento sia obiettivamente necessario e proporzionato va determinato sulla base di fattori esterni all'impresa dominante*". Il comportamento di esclusione può, ad esempio, essere considerato obiettivamente necessario per motivi sanitari o di sicurezza relativi alla natura del prodotto in questione. Nel caso di specie, le giustificazioni del comportamento di SIE concernono esclusivamente ragioni soggettive di tipo commerciale e di tutela dei propri profitti. SIE non ha, inoltre, fornito alcuna dimostrazione circa la proporzionalità della propria condotta rispetto al fine asseritamente perseguito.

114. Quanto alla difesa secondo cui SIE non avrebbe potuto negoziare con operatori terzi in quanto tale possibilità era preclusa dall'esistenza di una esclusiva in favore di Volocom, si rileva che anche tale giustificazione non può ritenersi ragionevole. Infatti, il contratto non conteneva un'esclusiva in favore di Volocom sulla concessione in licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, bensì un'esclusiva avente a oggetto i servizi commissionati a Volocom che consistono

²⁹ [Cfr. doc. 5 del fascicolo della preistruttoria.]

³⁰ [Cfr. documentazione allegata al doc. 1 del fascicolo della preistruttoria.]

³¹ [Cfr. "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti".]

nella fornitura dei servizi informatici che consentono a SIE di offrire la rassegna stampa ai propri clienti. Secondo la lettera del contratto, restavano, pertanto, in capo a SIE tutti i diritti sui contenuti de L'Adige che non vengono licenziati a Volocom.

115. D'altro canto, anche se il contratto avesse previsto un'esclusiva in favore di Volocom, SIE non avrebbe potuto giustificare la condotta abusiva contestata invocando lo strumento contrattuale attraverso il quale l'abuso stesso è stato *in thesi* perpetrato.

116. Con riferimento alla difesa di SIE secondo cui la risoluzione del contratto con Volocom e la conseguente uscita di SIE dal mercato delle rassegne stampa farebbe venir meno le criticità sollevate nel provvedimento di avvio si rileva che le suddette circostanze, se non accompagnate dalla contestuale disponibilità a concedere in licenza i diritti di rassegna stampa a operatori terzi a condizioni FRAND, non sono idonee a risolvere le problematiche concorrenziali oggetto del presente procedimento.

117. La tesi di SIE, infatti, non tiene conto del fatto che l'accesso ai contenuti del quotidiano L'Adige costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento del servizio di rassegna stampa locale nella Provincia Autonoma di Trento. In virtù di tale dirimente considerazione, la sottrazione del suddetto *input* al mercato comporterebbe l'eliminazione definitiva degli operatori in grado di offrire un servizio di rassegna stampa locale completo nella Provincia Autonoma di Trento, determinando necessariamente una riduzione del benessere degli utenti finali in luogo dell'ampliamento della possibilità di scelta per gli stessi.

118. Infine, gli argomenti di SIE concernenti i rapporti contrattuali tra Athesia ed Euregio sono estranei rispetto all'oggetto del procedimento.

e) La qualificazione del comportamento di SIE come abuso di posizione dominante

119. In conclusione, SIE ha posto in essere un abuso di posizione dominante nella specie del rifiuto a contrarre.

120. Come noto, il rifiuto a contrarre, secondo gli orientamenti della Commissione³², può essere definito un comportamento abusivo laddove ricorrano tre condizioni: (i) il rifiuto si riferisce a un prodotto o a un servizio obiettivamente necessario per poter competere in maniera effettiva su un mercato a valle; (ii) è probabile che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; (iii) è probabile che il rifiuto determini un danno per i consumatori.

121. La giurisprudenza comunitaria si è, inoltre, occupata di casi specifici di rifiuto a contrarre attinenti all'esercizio di diritti di proprietà intellettuale. Se è vero, infatti, che i diritti di proprietà intellettuale attribuiscono al titolare un diritto esclusivo di sfruttamento economico degli stessi, è anche vero che la loro funzione è quella di stimolo piuttosto che di freno alla concorrenza in quanto favoriscono l'innovazione tecnologica e la sua divulgazione. Partendo da tale presupposto i precedenti comunitari hanno inteso distinguere l'esistenza dall'esercizio del diritto: è stata, pertanto, riconosciuta la legittimità dei diritti di proprietà salvo poi sindacarne nel merito le concrete modalità di esercizio al fine di stabilire se le restrizioni concorrenziali siano o meno conformi al criterio di necessità e di proporzionalità che deve comunque informare la loro tutela.

122. I precedenti della Corte di Giustizia affermano che in talune circostanze il rifiuto di concedere una licenza costituisce un abuso di posizione dominante. In tali ipotesi il diritto di proprietà intellettuale viene assimilato a una *essential facility* di carattere chiaramente immateriale, indispensabile per competere sul mercato a valle o su un diverso mercato a esso collegato³³.

123. L'applicazione dei principi dell'*essential facility doctrine* al contesto specifico dei beni immateriali porta a concludere che l'abuso di posizione dominante nella specie del rifiuto a concedere una licenza è riscontrabile purché il rifiuto in questione (i) si riferisca a un prodotto o a un servizio obiettivamente necessario per poter competere in maniera effettiva; (ii) impedisca la realizzazione di nuovi prodotti per i quali esiste una domanda potenziale; (iii) abbia l'effetto di precludere ogni forma di concorrenza anche solo potenziale sul mercato a valle; (iv) non sia giustificato.

124. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano la sussistenza di una condotta abusiva in quanto risultano sussistenti tutte le condizioni indicate sia dalla prassi che dalla giurisprudenza comunitaria.

125. In particolare, come ampliamento argomentato nei paragrafi precedenti, è stato dimostrato nel corso dell'istruttoria che l'accesso ai diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige costituisce un *input* essenziale per poter operare nel mercato a valle.

126. Le evidenze istruttorie danno, altresì, conto del fatto che il rifiuto di SIE impedirebbe la realizzazione di un prodotto nuovo quale quello della rassegna stampa locale digitale; tale prodotto è stato ritenuto diverso anche dai quotidiani in formato digitale in quanto finalizzato a soddisfare esigenze peculiari e soprattutto personalizzate dei clienti. È emerso, infatti, che il servizio di rassegna stampa serve alle imprese pubbliche e private per avere una visione completa e regolare della propria reputazione nel mercato (verificando citazioni del nome, dei propri prodotti/servizi, del *brand*, di specifici progetti o attività, ecc.), per essere informati sul mercato in cui operano o per essere aggiornati su tematiche di interesse settoriale. La personalizzazione del prodotto avviene attraverso

³² [Cfr. "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti".]

³³ [Cause riunite C-241/91 P e C-242/91, *Radio Telefís Éireann (RTE) e Independent Television Publications (ITP)/ Commissione (Magill)*, Racc. 1995; *Causa C-418/01, IMS Health/NDC Health*, Racc. 2004.]

l'indicazione al fornitore delle testate che devono essere ricomprese nel *bouquet* oggetto di monitoraggio, delle parole chiave da ricercare ovvero delle tematiche da recensire.

127. Nella propria memoria finale SIE ha sostenuto che l'istruttoria non avrebbe dimostrato che il rifiuto di SIE impedisse la realizzazione di un prodotto nuovo. Tale argomentazione pare non tenere conto del fatto che nel caso di specie la rassegna stampa digitale locale personalizzata quale prodotto nuovo rispetto alla somma delle singole fonti monitorate esisteva già e aveva una clientela effettiva nella PAT prima che SIE decidesse di porre in essere la propria strategia abusiva rifiutandosi di continuare a concedere in licenza i diritti di rassegna stampa de L'Adige. La condotta di SIE mette, pertanto, a rischio la possibilità che i clienti attuali, e non solo quelli potenziali, della PAT possano continuare a fruire di un prodotto nuovo, diverso dalla somma dei singoli abbonamenti ai quotidiani, che ritengono idoneo a soddisfare esigenze peculiari e per il quale avevano contratti già in essere con fornitori terzi.

128. Si ricorda sul punto che la Commissione Europea nel caso Magill³⁴, invocato dalla difesa di SIE, ha ritenuto che fosse qualificabile come prodotto nuovo una guida settimanale completa dei programmi televisivi la cui realizzazione era resa impossibile dal rifiuto di tre emittenti televisive britanniche di comunicare i propri palinsesti in quanto ognuna di loro pubblicava già una propria guida settimanale. La Commissione, nell'effettuare tale valutazione, ha ritenuto che la guida televisiva settimanale completa dei programmi TV trasmessi in una determinata area fosse un prodotto nuovo da tutelare nonostante esistessero già pubblicazioni giornaliere degli elenchi dei programmi televisivi (sui quotidiani) nonché guide settimanali dei programmi delle singoli emittenti, in quanto la guida settimanale completa rispondeva all'interesse del consumatore di ottenere in anticipo le informazioni sui palinsesti. Non si vede, pertanto, come possa essere contestato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la rassegna stampa quotidiana locale nella PAT sia un prodotto nuovo e diverso rispetto alla somma degli abbonamenti digitali o cartacei ai singoli quotidiani oggetto di monitoraggio (senza considerare le altre fonti informative).

129. Inoltre, si osserva che nel caso Magill la diffida delle tre emittenti televisive a non utilizzare le informazioni relative ai propri palinsesti aveva avuto l'effetto di bloccare quasi immediatamente la pubblicazione della guida settimanale completa prodotta da Magill tanto che le valutazioni concernenti la domanda si erano necessariamente svolte su un piano potenziale e comparativo rispetto ad altri mercati nazionali. Nella fattispecie in esame il ritiro dal mercato dell'input in precedenza concesso ha impedito la prosecuzione della fornitura di un prodotto consolidato che aveva, invero, una clientela effettiva determinando, pertanto, una lesione della concorrenza ancora più grave rispetto al caso Magill in quanto in grado di incidere su un mercato non solo potenziale.

130. Pertanto, sul punto le evidenze agli atti dimostrano che la condotta di SIE mette a rischio la sopravvivenza di un prodotto che è di tutta evidenza più complesso rispetto all'input oggetto di diniego di fornitura e che risponde a un interesse specifico e personalizzato dei clienti.

131. Si ribadisce, inoltre, che dall'istruttoria è emerso che i clienti attuali della rassegna stampa locale nella PAT hanno dato conto del fatto che non esistono sul mercato prodotti o servizi alternativi alla rassegna stampa che siano idonei a soddisfare le esigenze sottese all'acquisto del prodotto oggetto del procedimento³⁵.

132. L'istruttoria procedimentale ha, inoltre, dimostrato che il rifiuto di SIE era suscettibile, prima dell'implementazione della misura cautelare, di determinare l'eliminazione, o comunque una sostanziale restrizione, della concorrenza effettiva sul mercato a valle, nel quale solo Volocom, grazie alla *partnership* esclusiva con SIE, sarebbe stato in grado di offrire servizi di rassegna stampa digitale.

133. Le evidenze istruttorie hanno, altresì, fatto emergere che il rifiuto di SIE è suscettibile di causare un danno ai clienti dei servizi di rassegna stampa nella PAT i quali dovrebbero fronteggiare una drastica riduzione, se non addirittura la totale scomparsa, della concorrenza tra gli operatori che offrono i servizi di rassegna stampa quotidiana locale e il conseguente rischio di aumento dei costi e di peggioramento della qualità in termini di investimento sull'innovazione del servizio proposto. Le imprese sentite hanno, infatti, dichiarato che laddove non fosse possibile acquistare il prodotto da operatori terzi, l'unica alternativa sarebbe costituita dall'autoproduzione della rassegna stampa all'interno della società; tale soluzione risulterebbe, però, decisamente più gravosa, sia in termini economici che organizzativi, e meno efficace in termini di tempistica di realizzazione quotidiana.

134. Infine, come ampiamente argomento *supra*, il rifiuto di SIE deve ritenersi ingiustificato specie in ragione del fatto che l'input veniva in precedenza concesso in licenza.

VI. GRAVITÀ E DURATA DELL'INFRAZIONE IN ESAME

135. Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di diversi fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda del tipo di infrazione e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano principalmente la natura dei comportamenti contestati, il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte, nonché il contesto nel quale le infrazioni sono state attuate.

136. Nella fattispecie la condotta di SIE, consistente in un rifiuto ingiustificato a concedere in licenza un *input* essenziale per il mercato dei servizi di rassegna stampa nella PAT, è suscettibile di determinare l'eliminazione della

³⁴ [Decisione della Commissione 21 dicembre 1988, IV/31.851 – Magill TV Guide/ITP, BBC, RTE.]

³⁵ [Cfr. docc. 79, 80, 81, 82, 83, 90, 92, 99, 100, 103 e 104 del fascicolo istruttorio.]

concorrenza effettiva sul suddetto mercato e deve, pertanto, ritenersi un'infrazione grave anche perché posta in essere da un'impresa particolarmente radicata nel territorio e rappresentativa nel mercato di riferimento. Le contestazioni di SIE in merito al giudizio di gravità formulato appaiono del tutto prive di pregio se si considera che le condotte abusive sono fattispecie ontologicamente gravi³⁶ in quanto poste in essere da soggetti gravati di una speciale responsabilità in ragione del potere di mercato di cui dispongono.

137. In ogni caso nella fattispecie, la condotta di SIE deve ritenersi grave anche in ragione del fatto che è suscettibile di mettere a rischio la possibilità che i clienti della PAT possano continuare a fruire del prodotto oggetto dell'istruttoria: la rassegna stampa locale.

138. Per quanto concerne la durata della condotta in esame, essa ha avuto inizio in data 20 settembre 2016, data in cui i potenziali clienti del servizio di rassegna stampa della Provincia Autonoma di Trento hanno ricevuto le comunicazioni in cui SIE informava che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i diritti di rassegna stampa per la testata L'Adige sarebbero più stati gestiti direttamente e in esclusiva dall'editore e che, pertanto, nessun altro soggetto avrebbe potuto fornire nelle proprie rassegne stampa contenuti provenienti da L'Adige, pena l'attivazione della tutela prevista in caso di violazione dei diritti d'autore. Le suddette comunicazioni hanno avuto l'effetto di influenzare i rinnovi contrattuali e l'indizione e lo svolgimento delle nuove gare.

139. La condotta abusiva è cessata in data 4 aprile 2017, data in cui è stata implementata la misura cautelare disposta con riferimento al segnalante Euregio. SIE non ha posto fine alla condotta spontaneamente ma solo a seguito dell'adozione del provvedimento cautelare.

VII. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

140. Con atto pervenuto in data 19 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, valutati i profili di competenza in relazione ai mercati rilevanti, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento dell'Autorità.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE E CONTENUTO DELLA DIFFIDA

141. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

142. Per quanto riguarda il fatturato rilevante ai fini della sanzione, le *Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*³⁷ ("Linee Guida") dell'Autorità prevedono che le sanzioni "debbono essere calcolate a partire dal valore delle vendite dei beni o servizi oggetto, direttamente o indirettamente, dell'infrazione, realizzate dall'impresa nel mercato/i rilevante/i nell'ultimo anno intero di partecipazione alla stessa infrazione (di seguito, valore delle vendite) [...] Qualora il dato relativo al fatturato, riferito all'ultimo anno intero di partecipazione all'infrazione, non sia reso disponibile dall'impresa oppure non sia attendibile ovvero sufficientemente rappresentativo o, comunque, altrimenti non determinabile, l'Autorità prenderà in considerazione qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata".

143. Per ciò che concerne il valore delle vendite nel caso di specie, si osserva che non è possibile individuare un fatturato specifico di SIE nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa locale nella PAT in quanto la strategia di ingresso nel suddetto mercato, attraverso la partnership con Volocom, non è stata attuata in ragione dell'intervento dell'Autorità e della successiva risoluzione del contratto di partnership.

144. Non può essere condivisa la tesi di SIE secondo cui il fatturato da prendere a riferimento ai fini del calcolo della sanzione sarebbero i corrispettivi versati da Promopress a SIE nell'anno 2016 in quanto quei fatturati rappresentano la remunerazione dell'input da parte degli operatori dei servizi di rassegna stampa al titolare del diritto d'autore sui contenuti e non la remunerazione dei servizi di rassegna stampa oggetto del presente procedimento.

145. In assenza di dati effettivi di fatturato e in ragione del fatto che la violazione contestata concerne una strategia di monopolizzazione del mercato a valle facendo leva sulla disponibilità esclusiva di un *input* essenziale, si ritiene di poter considerare ai fini del calcolo dell'importo base della sanzione il valore delle vendite dei servizi di rassegna stampa nella PAT quale stima approssimativa dei ricavi attesi. Tale valore è stato sommariamente quantificato dalla stessa SIE nella propria memoria conclusiva³⁸ in circa [*inferiore a 1 milione di euro*] e risulta coerente con i dati a disposizione dell'Autorità: fatturato di Euregio (principale concorrente di SIE/Volocom nel mercato rilevante), importo delle basi d'asta delle gare prese in esame, numero dei clienti del servizio.

³⁶ [Tar Lazio, sentenza 26 giugno 2008, n. 6213, Mercato del calcestruzzo autoclavato.]

³⁷ [Cfr. Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014.]

³⁸ [Cfr. doc. 123 del fascicolo istruttorio.]

146. Le Linee Guida stabiliscono che la percentuale da applicarsi al valore delle vendite cui l'infrazione si riferisce sarà determinata in funzione del grado di gravità della violazione in una misura ricompresa tra lo 0 e il 30% del valore delle vendite. A questo proposito, si rileva che la condotta contestata a SIE, consistente in un rifiuto ingiustificato a concedere in licenza un *input* essenziale per il mercato dei servizi di rassegna stampa nella PAT, è suscettibile di determinare l'eliminazione della concorrenza effettiva sul suddetto mercato e deve, pertanto, ritenersi un'infrazione grave anche perché posta in essere da un'impresa particolarmente radicata nel territorio e rappresentativa nel mercato di riferimento.

147. Fermo restando le valutazioni circa la gravità dell'infrazione, al fine di determinare la percentuale applicabile al valore delle vendite si ritiene di dover tenere conto, altresì, della breve durata della condotta e del fatto che la stessa non ha prodotto effetti pregiudizievoli sul mercato in ragione della tempestiva implementazione della misura cautelare da parte di SIE. Come detto in precedenza, il periodo dell'infrazione è individuato quanto meno tra il 20 settembre 2016 e il 4 aprile 2017, per un periodo pari a 6 mesi e 15 giorni.

148. Per tali motivi, l'importo base della sanzione – calcolato moltiplicando il valore delle vendite, così come individuato sopra, per la durata di 6 mesi e 15 giorni e per la percentuale del valore delle vendite in funzione della gravità dell'infrazione, pari al [1-5%], ammonta a Euro 1.083,34.

149. L'applicazione della sanzione così quantificata si accompagna alla formulazione della diffida che nel caso di specie, in ragione del carattere omissivo della condotta, non si limita a stabilire che SIE si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi alla condotta abusiva accertata, ma ha anche un contenuto dispositivo che va a confermare quanto già disposto in sede cautelare circa l'obbligo di SIE di concedere in licenza a tutti gli operatori di rassegna stampa che ne facciano richiesta i diritti di utilizzo dei contenuti de L'Adige a condizioni FRAND, sia sotto il profilo economico che contrattuale.

150. La diffida di cui sopra sostituisce i provvedimenti cautelari emessi con delibere del 7 febbraio 2017 e del 22 marzo 2017 il cui contenuto deve però intendersi integralmente confermato in questa sede in ragione dell'accertamento definitivo circa l'abusività della condotta nonché del fatto che nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi idonei a condurre ad una revisione delle valutazioni effettuate in sede cautelare circa il carattere FRAND delle condizioni ivi individuate.

Tutto ciò premesso e considerato, e richiamato tutto quanto rilevato in sede cautelare:

DELIBERA

a) che la condotta posta in essere da S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali, consistente nel rifiuto di concedere in licenza a un operatore di rassegne stampa i diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige, quantomeno nel periodo tra il 20 settembre 2016 e il 4 aprile 2017, costituisce un abuso di posizione dominante contrario all'articolo 3 della legge n. 287/90, in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento e di mettere a rischio la fornitura di un prodotto per il quale esiste già una domanda effettiva;

b) che S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata e che, pertanto, rilasci licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa i contenuti della testata L'Adige agli operatori che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenuto conto di quanto disposto nei provvedimenti cautelari del 7 febbraio 2017 e del 22 marzo 2017;

c) che nei confronti di S.I.E. S.p.A. – Società Iniziative Editoriali è applicata, per l'infrazione di cui alla lettera a), una sanzione di 1.083,34 € (milleottantatre/34 euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Degli

avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo